

di gestione del FEASR - Regione Toscana, ai sensi di quanto previsto dal comma 7, articolo 38 del Reg. (UE) n. 1303/2018;

Preso atto che in data 13 giugno 2018, la Regione Toscana ed il FEI hanno sottoscritto una lettera di adesione ai sensi della quale la Regione Toscana è divenuta parte della Piattaforma (come definita nell'Accordo di Finanziamento) e parte dell'Accordo di Finanziamento;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1140 della Commissione del 3 luglio 2019 che stabilisce modelli per le relazioni di controllo e le relazioni annuali di audit riguardanti gli strumenti finanziari attuati dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Regolamento di Esecuzione") ha introdotto, tra le altre cose, un nuovo modello per la relazione di controllo e la relazione annuale di audit da fornire da parte del FEI alle autorità designate e alla Commissione;

Considerato che alla luce delle nuove regole previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/1140, si rende necessario apportare delle modifiche all'Accordo di finanziamento, allo scopo di modificare gli obblighi di rendicontazione previsti dallo stesso;

Preso atto che le modifiche da apportare sono le seguenti:

(a) la definizione di "Società di Revisione" di cui all'Articolo 1.1 dell'Accordo di Finanziamento è eliminata senza sostituzione;

(b) l'Articolo 14.2, paragrafo (b) dell'Accordo di Finanziamento è sostituito integralmente dal seguente:

"la relazione di controllo e la relazione annuale di audit da redigersi sostanzialmente secondo il modello stabilito dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1140 della Commissione del 3 luglio 2019, entro il 31 dicembre successivo alla fine del periodo contabile di riferimento; e";

(c) un nuovo paragrafo (c) è inserito immediatamente dopo il paragrafo (b) dell'Articolo 14.2 dell'Accordo di Finanziamento, con il seguente testo: "un rapporto annuale di cassa relativo a ciascun Conto Regionale del FdF, predisposto dal FEI secondo i propri standard, presentato dal FEI a ciascuna Regione non più tardi di quattro (4) mesi dopo l'ultimo giorno del Periodo di Reporting.";

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 30 aprile 2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche apportate all'Accordo di finanziamento di cui all'allegato B alla Delibera di Giunta regionale n. 471 del 2 maggio 2018 recante "PSR 2014/2020 - Strumenti finanziari - Adesione Fondo multiregionale di garanzia e presa atto Accordo di finanziamento" e di seguito riportate:

(a) la definizione di "Società di Revisione" di cui all'Articolo 1.1 dell'Accordo di Finanziamento è eliminata senza sostituzione;

(b) l'Articolo 14.2, paragrafo (b) dell'Accordo di Finanziamento è sostituito integralmente dal seguente:

"la relazione di controllo e la relazione annuale di audit da redigersi sostanzialmente secondo il modello stabilito dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1140 della Commissione del 3 luglio 2019, entro il 31 dicembre successivo alla fine del periodo contabile di riferimento; e";

(c) un nuovo paragrafo (c) è inserito immediatamente dopo il paragrafo (b) dell'Articolo 14.2 dell'Accordo di Finanziamento, con il seguente testo: "un rapporto annuale di cassa relativo a ciascun Conto Regionale del FdF, predisposto dal FEI secondo i propri standard, presentato dal FEI a ciascuna Regione non più tardi di quattro (4) mesi dopo l'ultimo giorno del Periodo di Reporting";

2. di demandare al Dirigente responsabile del settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, in qualità di autorità di gestione del FEASR, l'espletamento di quanto necessario per l'operatività della suddetta modifica;

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n. 23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della stessa legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 4 maggio 2020, n. 572

Mantenimento e miglioramento del percorso trapiantologico in presenza di pandemia COVID-19, in previsione della fase di normalizzazione e rispetto ad eventuali nuove emergenze correlate alla diffusione del virus. Proroga delle autorizzazioni dei programmi aziendali di trapianto di organi.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 91/99 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”;

Dato atto che le profonde modificazioni dei percorsi di area critica, delle funzioni delle terapie intensive e delle riorganizzazioni complessive delle aree ospedaliere resesi necessarie al fine di adeguare la disponibilità di posti letto in aree di isolamento, dotati di ventilatore, di sistemi di ossigenazione e di letti ordinari ed espressamente dedicati al ricovero di persone affette da COVID 19, hanno prodotto notevoli cambiamenti nelle organizzazioni ospedaliere che, anche se nella nostra Regione, strettamente controllati e monitorizzati comportano:

a) Riduzione programmata di spazi assistenziali non-COVID dedicate ai percorsi delle reti tempo dipendenti in pronto soccorso, percorsi sui quali si basa il procurement di organi e tessuti;

b) Letti di terapia intensiva COVID che possono ricoprire fino al 60% del contingente regionale con conseguente limitazione degli spazi operativi nei quali poter assicurare l'espletamento dell'accertamento della morte encefalica indispensabile al prelievo di organi;

c) Centri di trapianto fortemente protetti strutturalmente e funzionalmente nelle loro attività, comunque molto condizionati dalle problematiche derivanti dal mantenimento dei livelli di sicurezza rispetto alla diffusione ed effetti del virus su donatori e riceventi con riduzione del numero di organi trapiantati;

Viste le note del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 10 marzo 2020, prot. n. 7939-P e del 16 aprile 2020, prot. n. 13248-P, con le quali si richiede alle Regioni, in questa fase di emergenza pandemica:

- supporto per il mantenimento e l'inserimento dell'attività di donazione e trapianto, quale attività di urgenza, nella programmazione e nella riorganizzazione dei servizi ospedalieri;

- il recepimento, in linea anche con gli obiettivi del Piano Nazionale Donazione di Organi 2018-2020, di cui all'Accordo Stato Regioni del 14 dicembre 2017, di alcune indicazioni operative da adottare sia a livello aziendale che a livello di coordinamento regionale dei trapianti e da adattare ai propri assetti organizzativi e percorsi assistenziali, adeguati a seguito dell'emergenza sanitaria in atto;

Visti gli atti del CNT, trasmessi agli Assessorati regionali, contenenti indicazioni e raccomandazioni sulla gestione delle attività di donazione e trapianto e i rischi specifici in presenza della pandemia COVID 19:

- 176/CNT 2020, Infezione da nuovo coronavirus in Cina;

- 192/CNT 2020, Infezione da nuovo coronavirus 219-nCoV in Cina;

- 224/CNT 2020, Nuove misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo coronavirus 2029-nCoV in Cina;

- 477/CNT 2020 “Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus SAARS-COV 2 in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule”;

- 482/CNT 2020 “Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus SAARS-COV 2 in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule”;

- 496/CNT 2020 “Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus SAARS-COV 2 in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule”;

- 503/CNT 2020 “Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus SAARS-COV 2 in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule”;

- 652/CNT 2020 “Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus SAARS-COV 2 in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule”;

Vista la delibera G.R. n. 1450/2018 che descrive le modalità organizzative e di funzionamento dell'Organizzazione Toscana Trapianti;

Ricordato che il DPCM 12 gennaio 2017, inserisce l'attività di trapianto tra i Livelli Essenziali di Assistenza e terapia salvavita per i pazienti interessati da insufficienza d'organo terminale;

Considerato che l'attività chirurgica del trapianto ha le caratteristiche della urgenza sia perché in grado di interrompere il processo di deterioramento sistemico nel potenziale ricevente sia in quanto connessa alla disponibilità di un donatore, condizione scarsamente programmabile ma indispensabile per procedere al trapianto, come richiamato nella nota del Ministero della Salute DGPRES 0007939 del 10.3.2020 (“Emergenza epidemiologica da COVID-19: attività di donazione e trapianto di organi e tessuti da donatore cadavere”);

Ricordato che la nostra Regione pur avendo registrato nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 una lieve contrazione delle segnalazioni di potenziali donatori e di trapianti, risulta ancora ad oggi, secondo i dati del CNT, la prima Regione per donazioni e trapianti per valori di PMP;

Ritenuto peraltro necessario, al fine di garantire il trapianto in periodo di emergenza COVID-19, procedere ad una azione ancora più incisiva sia sulla fase

di procurement di organi e tessuti, sia sulla fase del trapianto in relazione alle mutate condizioni organizzative all'interno degli ospedali, dove i percorsi clinico assistenziali sono sensibilmente condizionati dalla emergenza pandemica COVID-19, mettendo in atto le azioni necessarie sia a contrastare la riduzione delle attività di donazione, sia a controllare le possibili criticità organizzative dei centri trapianto

Ritenuto pertanto opportuno approvare quale allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento "Indicazioni operative per contrastare la riduzione delle attività di donazione e controllare le possibili criticità organizzative dei centri trapianto al fine di garantire il trapianto in periodo di emergenza COVID-19", predisposto dal Coordinatore regionale trapianti;

Ritenuto inoltre necessario, in considerazione della riorganizzazione dei servizi ospedalieri conseguente alla emergenza epidemiologica, prorogare di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2021 le autorizzazioni dei programmi aziendali di trapianto di organi solidi presenti nella nostra regione, già prorogati con DGR n. 360/2019, ed in particolare:

- trapianto di rene, di cuore e di polmone da donatore cadavere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese,
- trapianto di rene, di pancreas, di rene pancreas e di fegato da donatore cadavere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana,
- trapianto di rene da donatore cadavere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di approvare il documento, predisposto dal Coordinatore regionale trapianti, "Indicazioni operative per contrastare la riduzione delle attività di donazione e controllare le possibili criticità organizzative dei centri trapianto al fine di garantire il trapianto in periodo di emergenza COVID-19", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto;

2. di impegnare il Centro regionale trapianti e le Aziende Sanitarie toscane e i diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR, ad attenersi alle indicazioni di cui al documento allegato al presente atto, anche al fine di garantire la uniforme applicazione;

3. di prorogare di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2021, le autorizzazioni dei programmi aziendali di:

- trapianto di rene, di cuore e di polmone da donatore cadavere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese,

- trapianto di rene, di pancreas, di rene pancreas e di fegato da donatore cadavere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana,

- trapianto di rene da donatore cadavere presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

- Dirigenza-Decreti

**Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare**

DECRETO 4 maggio 2020, n. 6328
certificato il 05-05-2020

**L.R.T. 3/94 - art. 17 bis - ZRV DOGANA DI CANA
nel Comune di Roccalbegna (GR) - revoca.**

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48/r del 05/09/2017 - di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), modifiche alle leggi re-